



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** l’art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 Luglio 2005 n.212 “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.*”
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** l’Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della sopracitata Legge 03.05.1999, n. 124, per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente le "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTA** l'O.M. n. 88 del 16/05/2024 "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6/bis e 6/ter, della Legge 3/5/99, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo biennio 2024/2025 – 2025/2026";
- VISTO** l'Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 concernente "Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTA** l'O.M. n. 27 del 16/02/2026 "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6/bis e 6/ter, della Legge 3/5/99, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo biennio 2026/2027 – 2027/2028";
- VISTO** l'Ordinanza Ministeriale n. 8082 del 03 marzo 2026 concernente "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" indicazioni sulla valutazione;
- VISTA** la domanda di inserimento del docente IACONO GIUSEPPE nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, valevoli per il biennio 2026-28, in 2^a fascia CdC AS01 (ex-A017) – 2^a fascia CDC AM01 (ex-A001) – 2^a fascia A016, presentata in data 16/03/2026;
- ESAMINATE** le dichiarazioni rese dall'aspirante in ordine al possesso del titolo di accesso per le CdC AM01 2^a fascia e AS01 2^a fascia e A016 2^a fascia;
- VERIFICATO** che il titolo di accesso per la 2^a fascia AM01 - 2^a fascia AS01 – 2^a fascia A016 biennio AA.SS. 26-28 è costituito da diploma accademico di II livello in Decorazione, conseguito, in data in data 28/10/2017, presso l'Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento;
- CONSIDERATO** che l'aspirante ha dichiarato nella sezione TAB6-B1 della domanda presentata per il biennio AA.SS. 26-28 "Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1" di essere in possesso del diploma accademico di secondo livello in "Decorazione" conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data 28/10/2017;
- VISTO** il Decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, in relazione ai titoli accademici di I livello rilasciati dall'Accademia delle Belle Arti Michelangelo, ha revocato l'accreditamento, stabilendo la perdita per l'Accademia di belle arti "Michelangelo" di Agrigento del requisito soggettivo di istituzione autorizzata ex. Art. 11 del d.P.R. 212/05 a decorrere dalla data di emissione dello decreto ministeriale stesso, riconoscendo, a tutti gli effetti di legge, i titoli accademici di primo livello conseguiti nei corsi di "Pittura" (DAPL01),

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

“Scultura” (DAPLO2), “Decorazione” (DAPLO3) e “Scenografia” (DAPLO5) anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché i diplomi da conseguire dagli studenti iscritti ai suddetti corsi, ai quali lo stesso decreto ha garantito la conclusione del percorso di studi e il conseguimento del relativo titolo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 78 del 2018;

VERIFICATO che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con propria nota n. 6740 del 13/04/2023, avente ad oggetto “*titoli culturali conseguiti presso l’Accademia di belle Arti “Michelangelo” di Agrigento*”, trasmessa alla stessa Accademia di Belle Arti “Michelangelo di Agrigento”, con specifico riferimento ai titoli accademici di II livello rilasciati dalla suddetta Accademia, ha stabilito che l’Ente non detiene alcuna autorizzazione ministeriale di natura generale al rilascio dei diplomi accademici di secondo livello, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005;

VERIFICATO che il docente suindicato ha dichiarato di essere in possesso di un certificato di diploma accademico di II° livello in decorazione conseguito in data 28/10/2017 presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento

TENUTO CONTO che l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento non ha mai detenuto un’autorizzazione ministeriale al rilascio di diplomi accademici di II livello, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005, come stabilito nella nota 6740 del 13/04/2023 e ulteriormente ribadito con nota prot. 11159 del 22-12-2025 da parte dell’Ufficio IV Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che il diploma accademico di II livello, dichiarato dall’aspirante, è requisito di accesso all’insegnamento delle CdC AS01 (ex-A017), CdC AM01 (ex-A001) e A016, ai sensi e per gli effetti del DM 259/17 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che, per le motivazioni suindicate, il diploma di II livello in Decorazione, conseguito, dal docente Iacono Giuseppe, in data 28/10/2017, presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, in assenza di un’autorizzazione ministeriale al rilascio, non può essere riconosciuto un titolo valido per l’accesso;

CONSIDERATO l’esito negativo della valutazione dei titoli di accesso per le classi di concorso AS01 (ex A017) (1^e 2^ Fascia), AM01(ex-A001) (1^ e 2^ Fascia) e A016 (1^ e 2^ fascia);

ACCERTATO che il diploma di II livello in Decorazione posseduto dal docente Iacono Giuseppe conseguito presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento in data 28/10/2017 è stato rilasciato in assenza di un’autorizzazione in capo all’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento al rilascio di diplomi accademici di II livello, e, di conseguenza, il diploma di II livello in Decorazione posseduto dal docente Iacono Giuseppe non risulta essere titolo valido per l’accesso alle Graduatorie Provinciali AA.SS. 26-28. e alle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all’O.M. 27 del 16/02/2026, valevoli per il biennio 2026-28 per le CdC AS01 (ex A017) (1^ e 2^ Fascia), AM01(ex-A001) (1^ e 2^ Fascia) e A016 (1^ e 2^ fascia);

VISTO il proprio provvedimento di avvio del procedimento prot.n. 4700 del 22/05/2026 finalizzato all’esclusione del docente Iacono Giuseppe, 2^ Fascia per la CdC AM01 (ex-A001), dalla 2^ fascia

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

CdC AS01 (ex-A017) e 2^a fascia A016 GPS AA.SS. 26-28 della Provincia di Parma, perché privo di un titolo valido per l'accesso alle Graduatorie Provinciali AA.SS. 26-28. e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. 27 del 16/02/2026, valevoli per il biennio 2026-28;

RILEVATO che non sono pervenute controdeduzioni ostantive da parte del docente Iacono Giuseppe;

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, il potere di autotutela ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa e la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nonché di garantire la corretta attribuzione del punteggio nelle GPS di Parma nonché la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato;

VISTO l'art. 3 dell'O.M. n. 27/2026, relativo alla dichiarazione dei titoli e dei servizi posseduti dagli aspiranti;

VISTO l'art. 7 dell'O.M. n. 27/2026, relativo ai requisiti generali e specifici di ammissione e alle modalità di presentazione delle istanze;

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 27/2026, secondo cui l'aspirante privo dello specifico titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie;

VISTO l'art. 8 dell'O.M. n. 27/2026, relativo ai controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti e ai conseguenti provvedimenti di rettifica del punteggio o di esclusione;

VISTE le Tabelle di valutazione dei titoli allegate all'O.M. n. 27/2026;

DISPONE

Per le motivazioni citate in premessa e alla luce della normativa in essa citata qui integralmente richiamata:

ART 1. L'esclusione del docente Iacono Giuseppe dalla 2^a Fascia per la CdC AM01 (ex-A001), dalla 2^a fascia CdC AS01 (ex-A017) e 2^a fascia A016 GPS AA.SS. 26-28 della Provincia di Parma, perché privo di un titolo valido per l'accesso;

ART. 2 Il presente provvedimento che viene pubblicato all'albo online di questo ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, è inviato, altresì, alla casella di posta elettronica indicata dal candidato all'atto di candidatura del concorso in oggetto.

ART. 3 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dall'ordinamento vigente, nei termini e con le modalità di legge.

IL DIRIGENTE
Andrea Grossi

Dirigente: Andrea Grossi
Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo